

Un estratto della relazione tenuta alla Scuola Superiore della Magistratura nell'incontro di studio sul tema "L'accertamento della responsabilità penale nei reati ambientali ed urbanistici" (Scandicci, Villa di Castelpulci, 10-12 aprile 2017) dalla dr.ssa Manuela Fasolato

DISASTRO AMBIENTALE

L'art. 434 c.p. in particolare, costruito come una clausola aperta, si attagliava al c.d. "disastro ambientale", reato non disciplinato esplicitamente sino alla Legge n. 68/2015 e, pertanto, rientrante nell'alveo della norma di chiusura (*altro disastro*). La configurazione di disastro ambientale ante Legge n. 68/2015 emergeva, ad esempio, in ipotesi di immissioni di sostanza nocive nel terreno, nelle acque, in atmosfera, in tutti i casi in cui la pluralità di tali immissioni nel tempo e le modalità delle stesse, il conseguente degrado della salubrità dell'ambiente, la potenzialità di tale inquinamento fossero idonee ad intaccare pesantemente la salute delle popolazioni locali.

È utile sottolineare che per l'art. 434 c.p. il profilo del dolo, ovvero quello della volontarietà e della consapevolezza dell'azione, non va confuso con quello dell'intenzionalità del danno causato. Infatti, il disastro ex art. 434 c.p. rientra nella categoria dei reati di pericolo per i quali il legislatore ha inteso anticipare la soglia di tutela giuridica e, per di più, nella categoria dei reati di pura condotta, ovvero di quelli per i quali si prescinde dalla causazione di un evento. Ne deriva che, verificata la volontarietà e la consapevolezza dei comportamenti causativi della messa in pericolo del bene tutelato (ovvero della pubblica incolumità intesa come ambiente salubre), sussiste anche la prova del dolo del reato di disastro ambientale ex art. 434 c.p..

Al riguardo, la delimitazione ermeneutica della fattispecie rinviene un autorevole *arret* nella sentenza n. 327 del 2008 della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità sottoposta (tra l'altro) per la denunciata violazione del principio di determinatezza, e pur ammettendo che *"il concetto di <<disastro>> - su cui gravita, nella cornice di una fattispecie a forma libera o causalmente orientata, la descrizione del fatto represso dall'art. 434 cod. pen. - si presenta, di per sé, scarsamente definito: traducendosi in una espressione sommaria capace di assumere, nel linguaggio comune, una gamma di significati ampiamente diversificati"*, ha affermato nondimeno, sulla base del contesto codicistico (titolo e fattispecie precedenti, e bene giuridico tutelato) nel quale è collocata la norma, che *"l'<<altro disastro>>, cui fa riferimento l'art. 434 cod. pen., è un accadimento sì diverso, ma comunque omogeneo, sul piano delle caratteristiche strutturali, rispetto ai <<disastri>> contemplati negli altri articoli compresi nel capo relativo ai <<delitti di comune pericolo mediante violenza>>"*; la Corte ha peraltro effettuato una ricognizione dell'interpretazione sedimentatasi sul concetto, giungendo a delineare *"una nozione unitaria di <<disastro>>, i cui tratti qualificanti si apprezzano sotto un duplice e concorrente profilo. Da un lato, sul piano dimensionale, si deve essere al cospetto di un evento distruttivo di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi. Dall'altro lato, sul piano della proiezione offensiva, l'evento deve provocare -in accordo con l'oggettività giuridica delle fattispecie criminose in questione (la <<pubblica incolumità>>)- un pericolo per la vita o per l'integrità fisica di un numero indeterminato di persone; senza che peraltro sia richiesta anche l'effettiva verifica della morte o delle lesioni di uno o più soggetti"*.

In tal senso, invero, nonostante le perplessità, non assorbenti, espresse da una parte della dottrina, a proposito del difetto del requisito della *violenza* della condotta e della *immediatezza* e *distruttività* dell'evento, la giurisprudenza di legittimità si è ormai orientata per la riconducibilità del disastro ambientale al concetto di disastro innominato ex art. 434 c.p.: in tal senso, è stato affermato che il disastro comprende non soltanto gli eventi di grande evidenza immediata e che si esauriscono in un arco di tempo ristretto (incendio, naufragio, ecc.), ma anche quegli *eventi non immediatamente percepibili*, che possono realizzarsi *in un arco di tempo eventualmente molto prolungato*, purché si verifichi quella compromissione delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri

valori della persona e della collettività che consentono di affermare l'esistenza di una offesa alla pubblica incolumità (Cass. pen., sez. IV, 17 maggio 2006 n. 4675, Bartalini, nel processo Porto Marghera, che aggiunge: *“del resto, non tutte le ipotesi di disastro ...hanno le caratteristiche di cui la Corte di merito sembra fare riferimento (per es. la frana –art. 426 c.p.- può consistere in spostamenti impercettibili che durano anni; l'inondazione può consistere in un lentissimo estendersi delle acque in territori emersi)”*).

Tale orientamento ha consentito dunque di ricomprendere nei contorni della fattispecie di disastro innominato anche il c.d. disastro ambientale, che si verifica *“qualora l'attività di contaminazione di siti destinati a insediamenti abitativi o agricoli, con sostanze pericolose per la salute umana, assuma connotazioni di durata, ampiezza ed intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, anche se non è necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo”* (Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 2009 n. 18974, Romagnoli).

E ancora, con un orientamento consolidato, Cass. pen., sez. III, 14.7.2011 n. 46189, Passariello: *“ Il delitto di disastro innominato (art. 434 cod. pen.), che è reato di pericolo a consumazione anticipata, si perfeziona, nel caso di contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale, con la sola "immutatio loci", purché questa si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità”*; Cass.pen., sez. III, 16.1.2008 n. 9418, Agizza: *“Requisito del reato di disastro di cui all'art. 434 cod. pen. è la potenza espansiva del nocumento unitamente all'attitudine ad esporre a pericolo, collettivamente, un numero indeterminato di persone, sicché, ai fini della configurabilità del medesimo, è necessario un evento straordinariamente grave e complesso ma non eccezionalmente immane. (Fattispecie di disastro ambientale caratterizzata da una imponente contaminazione di siti mediante accumulo sul territorio e sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali altamente pericolosi)”*; Cass.pen., sez. V, 11.10.2006 n. 40330, Pellini: *“Ai fini della configurabilità del delitto di disastro ambientale colposo (artt. 434, comma secondo, e 449 cod. pen.) è necessario che l'evento di danno o di pericolo per la pubblica incolumità sia straordinariamente grave e complesso ma non nel senso di eccezionalmente immane, essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che l'eccezionalità della dimensione dell'evento desti un esteso senso di allarme, sicché non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose...”*

In relazione al profilo soggettivo, va ricordato a proposito della forma di dolo necessaria per l'integrazione della tipicità soggettiva della fattispecie di cui all'art. 434 c.p. , che il dolo generico, comprendente le tre forme di dolo intenzionale, dolo diretto e dolo eventuale, si contrappone al dolo specifico, che rappresenta uno scopo o finalità particolare e ulteriore che l'agente deve prendere di mira e che non è necessario che si realizzi per la consumazione del reato (emblematico, nel furto, il fine di trarne profitto). In assenza di esplicite descrizioni di elementi finalistici ulteriori, la norma di cui all'art. 434 c.p. deve ritenersi, secondo la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte, a dolo generico: il dibattito sulla forma di dolo necessaria per l'integrazione della fattispecie deriva dunque dalla formula legislativa adoperata (*“fatto diretto a cagionare”*), che per una parte della dottrina e della giurisprudenza imporrebbe il dolo intenzionale. Il dolo è intenzionale allorché il soggetto ha di mira proprio la realizzazione della condotta criminosa, nei reati di azione, ovvero la causazione dell'evento, nei reati di evento, mentre è diretto allorché la realizzazione del reato non è l'obiettivo che dà causa alla condotta, ma costituisce soltanto uno strumento necessario perché l'agente realizzi lo scopo perseguito: peraltro, ove si accedesse alla tesi della natura circostanziale dell'evento disastroso tipizzato nel 2° comma dell'art. 434 c.p., va osservato che il dolo intenzionale andrebbe limitato alla dimensione della condotta inquinante di cui al 1° comma, laddove l'evento circostanziale può essere imputato, in assenza di ulteriori connotati descrittivi della fattispecie, a titolo anche di dolo diretto o solo eventuale (art. 59 comma 2 c.p.). Laddove si accedesse, al contrario, alla tesi della natura autonoma della fattispecie di disastro di cui al 2° comma, potrebbe

apparire persuasiva la argomentazione, ripresa anche nella sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13.2.2012, imp. Schmidheiny (c.d. processo Eternit), secondo la quale l'espressione "fatto diretto a" assume una valenza essenzialmente oggettiva, quale "idoneità o attitudine causale a cagionare il disastro", e dunque l'ambito di applicazione dell'art. 434 c.p. va esteso anche alle forme di dolo diretto ed eventuale; tesi sostenuta anche sulla base dell'argomentazione secondo la quale insorge un pericolo grave per la salute collettiva; in tal senso si identificano danno ambientale e disastro qualora l'attività di contaminazione di siti destinati ad insediamenti abitativi o agricoli con sostanze pericolose per la salute umana assuma connotazioni di durata, ampiezza e intensità tale da risultare in concreto straordinariamente grave e complessa, mentre non sarebbe neppure necessaria la prova di immediati effetti lesivi sull'uomo.

Infine, quanto all'ipotesi descritta dal 2° comma dell'art. 434 c.p., sebbene la natura circostanziale sia affermata nella prevalente giurisprudenza e dottrina, si ricorda che vi è anche la tesi della natura autonoma della fattispecie disastrosa. Il bene giuridico protetto è rappresentato dall'incolumità pubblica, la quale comprende i beni della vita, dell'integrità fisica e della salute di una cerchia indeterminata di persone, a differenza dei reati contro la vita e l'incolumità individuale, la cui attitudine offensiva è diretta contro singole persone individuate, ed è offendibile mediante fatti che tipicamente provocano un pericolo o un danno di tale potenza espansiva o di tale diffusività, da minacciare un numero indeterminato di persone non individuabili preventivamente. L'incolumità pubblica, pertanto, lungi dal rappresentare un bene giuridico ontologicamente diverso dalla vita e dall'integrità delle singole persone, è, secondo una condivisa e condivisibile impostazione dottrinale, il riflesso di una particolare tecnica di tutela diretta ad anticipare la salvaguardia delle persone in caso di pericoli connotati da particolare diffusività.

L'attitudine offensiva del fatto è ritenuta dal legislatore intrinseca nella stessa verifica dell'evento naturalistico, sulla base di apprezzamenti empirico-prognostici effettuati su ben collaudate regole di esperienza, o concreto laddove l'accertamento dell'attitudine offensiva del fatto è rimessa al concreto apprezzamento giudiziale: per la verifica di un disastro penalmente rilevante, non è necessario determinare un evento di danno nei confronti della pubblica incolumità, per cui non occorre la compromissione effettiva dei beni della vita e dell'incolumità di un numero indeterminato di persone, essendo invece sufficiente un evento naturalisticamente pericoloso per la pubblica incolumità.

Nei reati di pericolo concreto è il giudice che qualifica la soglia del pericolo, nei reati di pericolo astratto è il legislatore a fissare in maniera diretta ed immediata il criterio di qualificazione valutando la pericolosità di un fatto. E ancora, circa la sufficienza del pericolo di danno per configurare il disastro colposo di cui all'art. 449 c.p., non occorrendo il danno, si veda per tutte Cass. Sez. 4, n. [19342](#) del 20/02/2007 Ud. (dep. 18/05/2007) Rv. 236410, Imputato: Rubiero e altri secondo cui: *"Per la configurabilità del reato di disastro innominato colposo di cui agli articoli 449 e 434 cod. pen. è necessaria una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità, nel senso della ricorrenza di un giudizio di probabilità relativo all'attitudine di un certo fatto a ledere o a mettere in pericolo un numero non individuabile di persone, anche se appartenenti a categorie determinate di soggetti. A tal fine, l'effettività della capacità diffusiva del nocimento (cosiddetto pericolo comune) deve essere, con valutazione "ex ante", accertata in concreto, ma la qualificazione di grave pericolosità non viene meno allorché, eventualmente, l'evento dannoso non si è verificato: ciò perché si tratta pur sempre di un delitto colposo di comune pericolo, il quale richiede, per la sua sussistenza, soltanto la prova che dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica e non necessariamente anche la prova che derivi un danno (cfr. anche Cass n5820/2000, Rv. 216602).*

Come è noto la nuova legge 22 maggio 2015 n.68 ha introdotto nel codice penale il Titolo VI bis "Dei delitti contro l'ambiente". I nuovi delitti sono quelli di:

- Inquinamento ambientale, art. 452 bis c.p.
- morte o lesioni come conseguenza di inquinamento, art. 452 ter c.p.
- disastro ambientale, art. 452 quater c.p.

- inquinamento e disastro colposo contro l'ambiente, art.452 quinquies c.p.
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, art.452 sexies c.p.
- impedimento del controllo, art.452 septies c.p..
- omessa bonifica, art. 452 terdecies c.p.

Per Cass. Sez. III n. 10515 del 3 marzo 2017 (Cc 27 ott. 2016) Pres Carcano, Est Aceto, Imputato Sorvillo, *"Il fatto che, ai fini del reato di "inquinamento ambientale" non è richiesta la tendenziale irreversibilità del danno comporta che fin quando tale irreversibilità non si verifica anche le condotte poste in essere successivamente all'iniziale deterioramento o compromissione non costituiscono "post factum" non punibile (nel senso che «le plurime immissioni di sostanze inquinanti nei corsi d'acqua, successive alla prima, non costituiscono un post factum penalmente irrilevante, nÈ singole ed autonome azioni costituenti altrettanti reati di danneggiamento, bensì singoli atti di un'unica azione lesiva che spostano in avanti la cessazione della consumazione). È dunque possibile deteriorare e compromettere quel che lo è già, fino a quando la compromissione o il deterioramento diventano irreversibili o comportano una delle conseguenze tipiche previste dal successivo art. 452-quater, cod. pen.; non esistono zone franche intermedie tra i due reati"*.

Nella citata sentenza si fa espresso richiamo ai seguenti principi già fissati dalla sentenza Cass Sez. 3, n. 46170 del 21/09/2016, Simonelli, in tema di inquinamento ambientale, che sono stati in tal modo sintetizzati e ripresi:

- *La condotta "abusiva" idonea ad integrare il delitto di cui all'art. 452-bis cod. pen. comprende non soltanto quella svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni, o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (Rv. 268060);*
- *i concetti di "compromissione" e "deterioramento" consistono in un'alterazione, significativa e misurabile, della originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema, caratterizzata, nel caso della "compromissione", da una condizione di squilibrio funzionale, incidente sui processi naturali correlati alla specificità della matrice o dell'ecosistema medesimi e, nel caso del "deterioramento", da una condizione di squilibrio "strutturale", connesso al decadimento dello stato o della qualità degli stessi. (Rv. 268059);*
- *escluso, in particolare, ogni accostamento alle corrispondenti definizioni di "inquinamento ambientale" e di "deterioramento significativo e misurabile" fornite dal d.lgs. n. 152 del 2006 ad uso e consumo esclusivo delle norme in detto Testo Unico contenute, «l'indicazione dei due termini con la congiunzione disgiuntiva "o" svolge una funzione di collegamento - autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa tra loro - poiché indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata, nel caso della "compromissione", in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di "squilibrio funzionale", perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come "squilibrio strutturale", caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi. Da ciò consegue che non assume rilievo l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante, se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art.452-quater cod.pen.»;*
- *deterioramento e compromissione sono concetti diversi dalla "distruzione", non equivalgono a «una condizione di "tendenziale irrimediabilità" che (...) la norma non prevede»;*
- *quanto alla natura "significativa" e "misurabile" che qualifica il deterioramento ovvero la compromissione, ferma la loro funzione selettiva di condotte di maggior rilievo, «il termine "significativo" denota incisività e rilevanza, mentre "misurabile" è ciò che è quantitativamente*

apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile. L'assenza di espliciti riferimenti a limiti imposti da specifiche disposizioni o a particolari metodiche di analisi consente di escludere l'esistenza di un vincolo assoluto per l'interprete correlato a parametri imposti dalla disciplina di settore, il cui superamento non implica necessariamente una situazione di danno o di pericolo per l'ambiente, potendosi peraltro presentare casi in cui, pur in assenza di limiti imposti normativamente, tale situazione sia di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile. Tali parametri rappresentano comunque un utile riferimento nel caso in cui possono fornire, considerando lo scostamento tra gli standard prefissati e la sua ripetitività, un elemento concreto di giudizio circa il fatto che la compromissione o il deterioramento causati siano effettivamente significativi come richiesto dalla legge mentre tale condizione, ovviamente, non può farsi automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti».

- *Il reato in questione è un reato di danno, causalmente orientato.*
- *Pur se non irreversibile, il deterioramento o la compromissione evocano l'idea di un risultato raggiunto, di una condotta che ha prodotto il suo effetto dannoso. Sotto questo profilo, il deterioramento e la compromissione (quest'ultima intesa come il rendere una cosa, in tutto o in parte, inservibile) costituiscono per il legislatore penale evento tipico del delitto di danneggiamento e, in quanto tale, l'idea del "danno" (ancorché non irreversibile) è a loro connaturale.*
- *Il deterioramento, in particolare, è configurabile quando la cosa che ne costituisce l'oggetto sia ridotta in uno stato tale da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole (Sez. 2, n. 20930 del 22/02/2012, Di Leo, Rv. 252823) ovvero quando la condotta produce una modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/06/2005, Cazzulo, Rv. 232006; Sez. 5, n. 38574 del 21/05/2014, Ellero, Rv. 262220).*
- *La giurisprudenza della Cassazione, maturata sin da epoca antecedente alla legge n. 319 del 1976 (cd. legge "Merli" che, per prima, introdusse una disciplina organica e penalmente sanzionata in materia di scarichi di acque reflue), aveva già ampiamente attinto al reato di cui all'art. 635, cod. pen., per attrarre alla sua fattispecie quei casi in cui un corso d'acqua fosse durevolmente deteriorato in modo da ridurne l'utilizzazione in conformità alla sua destinazione (così Sez. 2, n. 12383 del 28/04/1975, Fratini, Rv. 131583, in un caso di scarichi industriali apportatori di intorbidamento delle acque del fiume Arno, di distruzione di microrganismi, quali microflora e microfauna, plancton animale e vegetale, di alterazione morfologica e termica e di fenomeni analoghi; nello stesso senso Sez. 2, n. 5802 del 15/11/1979, Frigerio, Rv. 145222 in un caso di inquinamento del fiume Lambro; Sez. 6, n. 8465 del 21/06/1985, Puccini, in ipotesi di inquinamento del fiume Arno determinato dalla disattivazione del depuratore; di rilievo il principio affermato da Sez. 2, n. 7201 del 16/01/1984, Corsini, Rv. 165490, secondo cui l'art. 26 della legge 10 maggio 1976 n. 319 aveva 8 abrogato soltanto le norme che puniscono l'inquinamento collegabile direttamente o indirettamente agli scarichi ma detta abrogazione non si estendeva alle norme che puniscono il danneggiamento che, pur tutelando anche le acque dall'inquinamento, hanno una diversa e più ampia oggettività giuridica). Sulla scia di tale indirizzo giurisprudenziale, più recentemente, Sez. 4, n. 9343 del 21/10/2010, Valentini, Rv. 249808, in un caso di illecito smaltimento di rifiuti di una discarica in un fiume che ne aveva cagionato il deterioramento rendendolo per lungo tempo inidoneo all'irrigazione dei campi ed all'abbeveraggio degli animali, ha ribadito che si ha «deterioramento», che integra il reato di danneggiamento, tutte le volte in cui una cosa venga resa inservibile, anche solo temporaneamente, all'uso cui è destinata, non rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, la possibilità di reversione del danno, anche se tale reversione avvenga non per opera dell'uomo, ma per la capacità della cosa di riacquistare la sua funzionalità nel tempo (cfr. altresì, Sez. 3, n. 15460 del 10/02/2016, Ingegneri, Rv. 267823 che, sul principio per il quale ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento mediante deterioramento è necessario che*

la capacità della cosa di soddisfare i bisogni umani o l'idoneità della stessa di rispettare la sua naturale destinazione risulti ridotta, con compromissione della relativa funzionalità, ha ritenuto integrato il reato a seguito dell'intorbidamento delle acque e dell'alterazione delle correnti marine determinato dallo sversamento di sabbia, quale conseguenza della realizzazione di un'isola artificiale).

- *La compromissione, termine, come visto, indifferentemente utilizzato nel linguaggio giuridico per descrivere un modo di essere o di manifestarsi del deterioramento stesso, coglie del danno non la sua maggiore o minore gravità bensì l'aspetto funzionale perché evoca un concetto di relazione tra l'uomo e i bisogni o gli interessi che la cosa deve soddisfare; deterioramento e compromissione sono le due facce della stessa medaglia, sicché è evidente che l'endiadi utilizzata dal legislatore intende coprire ogni possibile forma di "danneggiamento" - strutturale ovvero funzionale - delle acque, dell'aria, del suolo o del sottosuolo.*